

periodico di informazione e consulenza

# l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani



REG. PRESSO IL TRIB. DI MILANO N.18 DEL 20/01/76 - VIA PALMIERI, 47 MILANO - Poste italiane spa sped. in abb. postale d.l. 353/2003 (conv.in l. 27/02/2004 n.4) art. 1 comma 1 lom/mi

L'IMPEGNO



1974

LA RIVISTA  
CHE AFFRONTA  
I PROBLEMI  
DI TUTTI  
I CITTADINI

periodico di informazione e consulenza

# l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani




1974  
2019

.....  
**l'impegno** mette  
a disposizione di tutti  
i suoi abbonati il  
**Servizio Consulenza  
Telefonica  
'FILO DIRETTO'**  
.....



## Alcuni esempi:

- Hai necessità di entrare con la macchina in una zona a traffico limitato (centro storico o isole pedonali)...
- Vuoi alcune delucidazioni sul nuovo codice della strada?...
- Vuoi conoscere la normativa sulle licenze in qualità di gestione di un negozio, bar, ristorante (esposizioni esterne, tavolini, cartelloni pubblicitari, insegne...)...
- Hai un vicino di casa che ti disturba con il televisore, oppure occupando il tuo passo carraio...

.....  
 ...Ecco, per questi e tantissimi altri problemi, basta comporre il **'FILO DIRETTO'**, e avrai una risposta in tempi rapidi!

**02 89511616 - 89514869**  
.....

L'IMPEGNO





La sua sopravvivenza  
è fatta di tanti piccoli 5x1000.

Non fargli  
mancare  
il tuo.

Stella Gara, 38 anni - barista

Michele Giacomino, 50 anni - dirigente

Andrea Crotti, 24 anni - musicista

Luca Scranvino, 46 anni - operato

Angela Argirò, 27 anni - modella

Sergio Bertuzzi, 34 anni - cuoco

Uliana Parola, 63 anni - fiorista

Paolo Pedrazzini, 58 anni - insegnante

Salvatore Monterosso, 24 anni - Web Designer

Gaia Pucci, 28 anni - veterinario

Ella Bogani, 44 anni - architetto

Monica Luraghi, 36 anni - commerciante

Luca Gallo, 43 anni - disegnatore

Marina Nicodemi, 31 anni - medico

Giuseppe Lo Monaco, 83 anni - pensionato

Luana Gessaghi, 41 anni - ristoratrice

Cristina Avalle, 34 anni - segretaria

5x1000 all'Enpa. Un gesto umano al cento per cento.  
Sostegno al volontariato 80 116 050 586





PERIODICO  
DI INFORMAZIONE  
E CONSULENZA

COPERTINA



USIP

4



*Al via a settembre  
i Campionati  
del Mondo USIP delle  
Forze di Polizia  
e Polizia locale*

ATTUALITÀ

10

*Tutela legale:  
archivate  
le ingiuste  
accuse*







### AUTOSERVIZI

**12** Autoservizi pubblici non di linea: nuove disposizioni urgenti



### TURNAZIONE

**16** Turnazione degli agenti di Polizia locale, il parere di ARAN



### EQUO INDENNIZZO

**18** Richieste di equo indennizzo e rimborso spese degenza: modalità telematica dal 1 al 31 marzo 2019



### TULPS

**20** Fuochi d'artificio: guida al regolamento del TULPS



### CORTE DEI CONTI

**24** Uso dei delle sanzioni da CdS: il parere della Corte dei Conti



### VENDITA AMBULANTI

**24** Prima la salute, indipendentemente dalla qualità



**26**

### CODICE DELLA STRADA

Giubbotto o bretelle rifrangenti? Facciamo un po' di chiarezza



**26**


### ATTUALITÀ

Pace fiscale: azzerate tutte le cartelle fino a 1.000 euro





# Al via a settembre i Campionati del Mondo USIP delle Forze di Polizia e Polizia locale



**Si svolgeranno in Lombardia, dal 19 al 26 settembre 2019, i Campionati del Mondo USIP-Union Sportive Internationale Des Polices riservati alle Forze di Polizia e Polizia locale. Tante e tutte avvincenti le discipline previste in diversi comuni della Regione Lombardia: 10 km di corsa, ciclismo, nuoto, fossa olimpica e skeet, judo e jiu jitsu, tiro dinamico e ciclismo**

**di Michele Ferreri**

**M**

Monza, Lodi, Sesto San Giovanni, Uboldo, Battuda e alcuni comuni del pavese faranno da sfondo all'evento sportivo che si svolge per la prima volta in assoluto sul territorio italiano, sotto il coordinamento organizzativo di Antonio Barbato, presidente di ASPMI-Associazione Sportiva delle Polizie Municipali d'Italia, che ha ricevuto il mandato internazionale direttamente dal presidente dell'USIP Sua Al-

tezza il Governatore Sceicco Ahmad Nawaf Al Sabah, figlio maggiore di Sua Altezza il Principe Ereditario della casa reale del Kuwait.

Dal 1995 'USIP', associazione sportiva internazionale riconosciuta dal 'CIO-Comitato Internazionale Olimpico', raccoglie le adesioni di oltre 75 nazioni al mondo tra cui Usa, Cina, Brasile, India, Russia, Emirati Arabi Uniti, Canada, Argentina, Colombia, per citarne alcuni.

Lo Sceicco, in visita in Italia, il 23 marzo 2019, ha consegnato





simbolicamente la fiaccola dei campionati alle istituzioni italiane, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei campionati del mondo che si è svolta, presso il Palazzo delle Stelline a Milano.

In tale occasione, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, non potendo essere presente di persona all'incontro, ha inviato un proprio messaggio alla delegazione USIP, tramite Claudio D'Amico, consigliere per le Attività strategiche di rilievo internazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Grande sorpresa ha destato una foto inviata dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini che mostra orgoglioso la Felpa dei Campionati del Mondo USIP, a significare il proprio sostegno al grande evento programmato per settembre.

In tale occasione ASPMI ha voluto ringraziare di cuore la Questura di Milano



Antonio Barbato, presidente di ASPMI-Associazione Sportiva delle Polizie Municipali d'Italia con Claudio D'Amico, consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri



Il presidente Antonio Barbato con il presidente dell'USIP Sua Altezza il Governatore Sceicco Ahmad Nawaf Al Sabah, figlio maggiore di Sua Altezza il Principe Ereditario della casa reale del Kuwait



Franco Gabrielli, capo della Polizia Italiana e il presidente Antonio Barbato



La lettera inviata al ministro dell'Interno Matteo Salvini dal presidente USIP dopo la visita in Italia, a evidenziare il grande impegno di ASPMI e del proprio presidente, in favore della nostra Nazione e in rappresentanza di tutte le Forze di Polizia e di Polizia locale

per avere garantito con professionalità e discrezione le scorte alla delegazione USIP. Patrocinati da Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Regione Lombardia, comuni ospitanti le gare (Monza, Lodi, Sesto San Giovanni, Battuda e Uboldo), Corpo Consolare di Milano Lombardia, ANCI, CONI e relative

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini mostra orgoglioso la Felpa dei Campionati del Mondo USIP, in segno del proprio sostegno al grande evento di settembre





federazioni sportive di Milano e Lombardia, ma anche realtà nazionali e internazionali, i campionati del mondo vedranno la partecipazione di circa 50 nazioni e 800 atleti, tutti provenienti dalle Forze di Polizia e Polizia locale. Degno di nota anche l'entusiastico sostegno fornito alla manifestazione da Franco Gabrielli, capo della Polizia Italiana che ha incontrato più volte il presidente Antonio Barbato al Palazzo del Viminale, per discutere dell'iniziativa e degli aspetti operativi legati alla stessa.

Il presidente USIP, dopo la visita in Italia, ha inviato al ministro Matteo Salvini una lettera che mette in grande evidenza l'impegno di ASPMI e del proprio presidente, in favore della nostra Nazione e in rappresentanza di tutte le Forze di Polizia e di Polizia locale. Le note di

elogio sono particolarmente toccanti e dimostrano ancora una volta, l'amore e la passione che il presidente Antonio Barbato ha per la Polizia locale italiana e per le Forze dell'Ordine di questo Paese.

Concludiamo con alcuni dettagli del cronoprogramma degli eventi. Gli atleti sbarcheranno in Italia il 19 settembre e nella stessa data assisteranno alla Cerimonia delle Bandiere; ogni nazione giunta in Italia isserà la propria bandiera che rimarrà issata fino alla partenza dei delegati delle nazioni a fine campionato. Il 20 settembre in serata si svolgerà una spettacolare Cerimonia di Apertura presso la Villa Reale di Monza, mentre la cerimonia di Chiusura sarà ospitata presso il Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). ■

## Manuel Bortuzzo

**è l'ambasciatore dei campionati del mondo.**

**La notizia è stata divulgata il 10 giugno scorso, in occasione del concerto di apertura dei campionati, che si è svolto al teatro Manzoni.**

*Manuel è un nuotatore italiano di 20 anni delle fiamme gialle.*

*Si era trasferito a Roma per prepararsi ai prossimi campionati del mondo e alle prossime olimpiadi.*

*Nuotatore molto promettente, capace di fare 320 vasche senza mai fermarsi...*

*La sera del 6 febbraio 2019, mentre era con la sua fidanzata, davanti a un distributore di sigarette, alcuni ragazzi italiani, gli hanno sparato senza alcun motivo, forse per puro divertimento...*

*Manuel è sopravvissuto ma è rimasto paralizzato alle gambe, mentre coloro che lo hanno ferito sono finiti agli arresti.*

*Manuel non si è arreso e ha deciso di fare un percorso di recupero delle sue gambe e continua a nuotare con la forza di un leone.*

*Questa storia ha commosso tutta l'Italia e lui è diventato l'esempio di chi non si arrende mai. Per questo motivo abbiamo deciso di nominarlo ambasciatore dell'evento.*





## Calendario Campionati del mondo USIP 19/26 settembre 2019

- **21 settembre - CORSA SU STRADA 10 KM (Monza)**  
2 titoli mondiali USIP (Maschile e Femminile) - Totale 6 medaglie (2 oro, 2 argento, 2 bronzo)
  - **21 settembre - TIRO DINAMICO (Uboldo)**
- 
- **22 settembre - CICLISMO** (Sito da definire)  
2 titoli mondiali USIP (Maschile e Femminile) - Totale 6 medaglie (2 oro, 2 argento, 2 bronzo)
  - **22 settembre - TIRO DINAMICO (Uboldo)**  
3 titoli mondiali USIP (Maschile, Femminile, Squadre - 6 persone 3 uomini 3 donne) - Totale 24 medaglie (2 + 6 oro, 2 + 6 argento, 2 + 6 bronzo)
- 
- **23 settembre - NUOTO (Lodi)**
  - **23 settembre - OLIMPIC TRAP (Battuda)**
  - **23 settembre - SKEET (Battuda)**
- 
- **24 settembre - NUOTO (Lodi)**  
16 titoli mondiali USIP individuali + 4 titoli mondiali nelle (8 Maschile 8 Femminile 2 Staffette Maschile e 2 Femminile) - Totale 60 medaglie (24 oro, 24 argento, 24 bronzo)
  - **24 settembre - OLIMPIC TRAP (Battuda)**  
2 titoli mondiali USIP individuali (Maschile e Femminile) 1 titolo mondiale a squadre  
Totale 12 medaglie (4 oro, 4 argento, 4 bronzo)
  - **24 settembre - SKEET (Battuda)**  
2 titoli mondiali USIP (Maschile e Femminile) -Totale 6 medaglie (2 oro, 2 argento, 2 bronzo)
  - **24 settembre - JUDO (Sesto San Giovanni)**
  - **24 settembre - JU JITSU (Sesto San Giovanni)**
- 
- **25 settembre - JUDO (Sesto San Giovanni)**  
6 titoli mondiali USIP (3 Maschili e 3 Femminili)  
Totale 18 medaglie (6 oro, 6 argento, 6 bronzo)
  - **25 settembre - JU JITSU (Sesto San Giovanni)**  
8 titoli mondiali USIP (4 Maschili e 4 Femminili)  
Totale 24 medaglie (8 oro, 8 argento, 8 bronzo).

*In totale saranno messe in palio  
ben 150 medaglie*







***dopo oltre 60 anni di attività, nella nuova ampia sede (MQ 1600 di coperto), troverete una ancor più vasta gamma di prodotti ed una moderna esposizione di:***

- **PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER INTERNI ED ESTERNI**
- **CAMINETTI - BARBECUES - FORNI**
- **ARREDOBAGNO**
- **SANITARI - RUBINETTERIE**
- **ATTREZZATURE E PRODOTTI VARI PER L'EDILIZIA**
- **MATERIALI EDILI**

**PREZZI CONVENZIONATI - ANCHE MATERIALI DA STOCK**

**GIUSSAGO (PV) - VIA ROMA, 187 - TELEFONO 0382 927014**

# Tutela legale: archiviate le ingiuste accuse

**Si è conclusa con l'archiviazione da parte del GIP del Tribunale Penale di Milano, Paolo Guidi, l'ingiusta vicenda giudiziaria che aveva visto indagato un collega della Polizia locale di Milano, difeso dall'avvocato Belloli Enrico, uno dei legali convenzionati con l'Associazione ADPL**

**di Giovanni Aurea**

S

Sono state ritenute del tutto improprie le fantasiose accuse a carico dell'Agente C.R. - formulate da un ufficiale del Comando di zona 4 nell'estate del 2014 e ahimè ratificate dalla funzionaria responsabile -, indagato con le accuse di truffa e omessa custodia dell'arma.

Per quanto riguarda il capo di imputazione di truffa, si trattava dell'omessa cosiddetta 'Controspunta', prassi saltuaria adottata a seconda del Comando di zona o addirittura a secondo dell'ufficiale. Prima dell'avvento del cartellino, la 'Controspunta' risultava aleatoria e spesso iniqua; in pratica l'ufficiale in modo approssimativo effettuava il controllo del personale a domicilio, ovvero stando comodamente seduto in ufficio. Quindi anziché verificare la presenza in servizio del lavoratore presso il proprio ufficio o presso il luogo di lavoro esterno assegnato, si pretendeva che fosse obbligo del lavoratore dimostrare la sua reperibilità a fine turno.

Contrattualmente i sindacali disconoscevano tale procedura, sostenendo invece che fosse dovere dell'ufficiale addetto al controllo verificare la presenza del lavoratore presso il servizio assegnato.

Nella circostanza l'Agente non si sarebbe presentato alla 'Controspunta', peraltro in una sede lavorativa non sua (Via Bezzacca), appartenendo lo stesso al Comando di via Oglio.



Nella richiesta di archiviazione, accolta dal GIP, si evince che lasciare il posto di lavoro prima del termine non può integrare il reato di truffa ma eventualmente semplice illecito disciplinare, in quanto nella truffa il danno patrimoniale a carico dell'ente deve essere effettivo e il disservizio apprezzabile.

E' stato, quindi, ripristinato il buonsenso da parte dell'Autorità Giudiziaria che ha così sopperito all'eccessiva e insensata severità adottata dagli ufficiali inquirenti, Commissario e Funzionaria, ove peraltro il Commissario (ex paracadutista) paradossalmente fosse anche delegato di un noto sindacato corporativo di categoria.



stione qualora il soggetto, pur avendo adottato le normali cautele, abbia ommesso di attuare degli accorgimenti straordinari e altri siano venuti in possesso dell'arma con mezzi anomali come lo scasso. Nel caso di specie, per reperire l'arma l'armadietto veniva forzato ed il lucchetto veniva tagliato dagli operatori di Polizia Giudiziaria”.

Confermata, dunque, anche per la seconda ipotesi di reato l'assoluta insussistenza di fattispecie penalmente perseguibili: si parla addirittura di legittima azione di custodia, omessa istituzione dell'armeria presso i comandi di zona e soprattutto di un anomalo e abusivo scasso dell'armadio da parte del Commissario, in un'assurda operazione che ha visto trattare il collega da delinquente.

Restano le considerazioni di ognuno e il proprio biasimo nei confronti degli ufficiali inquirenti, ma anche tutta la necessaria solidarietà al malcapitato collega.


Fortunatamente il collega è rimasto indenne da qualsiasi spesa in quanto membro dell'ASSOCIAZIONE DIRITTI E PROTEZIONE DEI LAVORATORI che ha sostenuto gli onorari di nomina

dell'avvocato difensore.

La triste vicenda seppur con lieto fine ha comunque messo a dura prova lo stato d'animo del collega difeso senza demordere. fortunatamente alla fine ha trionfato la giustizia!



**Informiamo i colleghi della Polizia locale che, a differenza dell'Associazione ADPL, non tutti i Sindacati garantiscono il patrocinio legale gratuito per denunce penali o richieste di risarcimento danni per attività di servizio. Vi consigliamo di informarvi con i rispettivi sindacalisti.**



## Il PM riconosce il diritto all'armeria negato dal comando

Per quanto riguarda la seconda accusa ovvero omessa custodia dell'arma in dotazione, il Pubblico Ministero precisa: **“Per quanto attiene alla conservazione dell'arma individuale presso l'armadietto metallico chiuso a mediante lucchetto da parte dell'agente, presso il comando di zona 4 di appartenenza del medesimo, deve ritenersi, in assenza di armeria interna, soluzione idonea alla custodia e comunque estranea alla denuncia di abbandono incontrollato dell'arma.**

*Sul punto si evidenzia che l'art. n. 12 del citato DM n. 145/1987, ai commi 1 e 2 stabilisce che in ambito comunale e in relazione all'articolazione territoriale della struttura di Polizia municipale e al numero di addetti possono essere istituite una o più armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione, armeria che nel comando in questione non era stata istituita.*

*Poiché l'art. n. 20 bis comma 2, legge n. 10 del 1975 fa riferimento a un impossessamento agevole dell'arma non sussiste il reato in que-*

# Autoservizi pubblici non di linea: nuove disposizioni urgenti

**Sede operativa del vettore, prenotazioni di trasporto per la fruizione del servizio e modalità esecutive dello stesso: cambia la disciplina (artt. nn. 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea per impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente. A seguire l'impianto normativo previsto.**

A cura di  
**Domenico  
Giannetta**

In riferimento al decreto legge dello scorso dicembre (n. 143/2018) sulle misure relative alla disciplina per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, messe a punto dal Governo al fine di impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente (NCC), il Ministero dell'Interno ha pubblicato una circolare (prot. n. 300/A/18/19/113/11 del 2 gennaio 2019), per evidenziare la modifica degli artt. nn. 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" con riguardo alla sede operativa del vettore, alle prenotazioni di trasporto per la fruizione del servizio e alle modalità esecutive dello stesso.

Si prevede che le sanzioni di cui all'art. n. 11-bis della legge n. 21/1992, relative all'inosservanza degli artt. nn. 3 ed 11, si applichino a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore (e cioè il 30 marzo 2019), disponendo anche, per il medesimo periodo, la sospensione delle sanzioni previste dall'art. n. 85, commi 4 e 4-bis C.d.S., limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC. A seguire l'impianto normativo relativo: circolare inviata dal direttore centrale Roberto Sgalla e il decreto legge a firma di Sergio Mattarella, Presidente della Re-

pubblica; Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei ministri; Danilo Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Luigi Di Maio, Ministro dello sviluppo economico; Giovanni Tria, Ministro dell'economia e delle finanze, vistato dal Guardasigilli Alfonso Bonafede. ►►

**Circolare - 02/01/2019 - Prot. n. 18 - NCC e Taxi**  
*Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato*  
Prot. n. 300/A/18/19/113/11  
Roma, 2 gennaio 2019

**OGGETTO: Decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143 recante "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea".**

*Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2018, è stato pubblicato il decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143 recante "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea" (all. 1) che adotta misure relative alla disciplina per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, al fine di impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente.*





*Il decreto ha inciso sulla legge 15 gennaio 1992, n. 21 - legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea- modificandone gli articoli nn. 3 e 11, in materia di servizi di noleggio con conducente, segnatamente con riguardo alla sede operativa del vettore, alle prenotazioni di trasporto per la fruizione del servizio e alle modalità esecutive dello stesso.*

*Nel contempo, ha previsto che le sanzioni di cui all'articolo n. 11-bis della legge n. 21 del 1992, relative all'inosservanza degli articoli nn. 3 ed 11, si applichino a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore, disponendo anche, per il medesimo periodo, la sospensione delle sanzioni previste dall'articolo n. 85, commi 4 e 4-bis CdS, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.*

*Pertanto, ferme restando le ipotesi di esecuzione del servizio con veicoli non adibiti a tale uso che rimangono sanzionabili non sarà possibile contestare, fino al 29 marzo 2019, le violazioni previste dagli articoli nn. 3 e 11 della legge n. 21 del 1992 e dall'art. n. 85, commi 4 e 4-bis CdS. Il decreto ha, inoltre, abrogato l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 che demandava ad un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, l'emanazione di disposizioni attuative per l'esecuzione del servizio di noleggio con conducente, nonché l'articolo n. 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che aveva sospeso l'efficacia dell'articolo n. 29, comma 1-quadro, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,*

*convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.*

*Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.*

**Il Direttore Centrale  
Sgalla**

**DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2018, n. 143**

*Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.*

*(GU n. 301 del 29-12-2018) - Vigente al: 30-12-2018*


**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

*Visti gli articoli nn. 77 e 87 della Costituzione;*

*Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure relative alla disciplina per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, al fine di impedire, nell'imminenza della scadenza del termine del 31 dicembre 2018 stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia e di consentire l'adozione degli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi;*

*Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2018;*

*Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mi-*



nistri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

### **Emana il seguente decreto-legge:**

**Art. n. 1 - Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea**

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall'articolo n. 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo n. 3, comma 1, le parole: "presso la rimessa" sono sostituite dalle seguenti: "presso la sede o la rimessa" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici";

b) all'articolo n. 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019";

c) all'articolo n. 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo n. 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di

fine servizio;

e) dati del fruitore del servizio. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa";

d) all'articolo n. 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo n. 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso".

2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno di cui all'articolo n. 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera c), è adottato entro il 30 giugno 2019.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovet-





tura, motocarozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all'implementazione e all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e pari ad euro un milione per l'annualità 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Alla gestione dell'archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le sanzioni di cui all'articolo n. 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo n. 85, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo n. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta e natante.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo n. 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato.

8. Con DPCM su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo



economico, da adottare ai sensi dell'articolo n. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.

9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli.

#### Art. 2 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Mattarella**, Presidente della Repubblica  
**Conte**, Presidente del Consiglio dei ministri  
**Toninelli**, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
**Di Maio**, Ministro dello sviluppo economico  
**Tria**, Ministro dell'economia e delle finanze  
 Visto, il Guardasigilli: **Bonafede**



# Turnazione degli agenti di Polizia locale, il parere di ARAN

A cura di  
**Domenico  
Giannetta**

**ARAN ha espresso le sue perplessità in relazione alla compatibilità dell'istituto della flessibilità dell'orario di lavoro con le finalità e le caratteristiche tipiche dell'organizzazione del lavoro per turni**

**N**el merito del Parere ARAN 20 marzo 2019 n. 2222 riguardo la turnazione degli agenti di Polizia locale si ritiene opportuno precisare quanto segue:

a) la disciplina del turno, ai sensi dell'art. n. 23 del CCNL delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018,

presuppone l'effettiva rotazione ciclica dei lavoratori in ciascuna delle articolazioni orarie prestabilite (anti-meridiane e pomeridiane: un lavoratore rende la prestazione, ad esempio, dalle 8.00 alle 14,00 e l'altro dalle 14,00 alle 20,00) sul medesimo posto di lavoro, in base alle esigenze organizzative dell'ente, per assicurare il rispetto dell'orario di servizio e quell'alter-





nanza mattina - pomeriggio (eventualmente sera), ipotizzata dalla disciplina contrattuale. Tale presupposto non si può ritenere sussistente nella particolare fattispecie prospettata in quanto da un lato è prevista una forma di rotazione di due dipendenti nel corso della settimana, ma per alcuni giorni alcune articolazioni orarie giornaliere sono assicurate dal responsabile del servizio, che comunque, alla luce del proprio orario di servizio, certamente non può considerarsi in turno. Infatti, lo stesso è chiamato a rispettare un orario ordinario di lavoro, articolato sempre in tutti i giorni della settimana nelle ore antimeridiane e pomeridiane, salvo il sabato, nel rispetto del vincolo delle 36 ore settimanali. Ciò comporta, il venir meno della riconduzione al regime delle turnazioni anche dell'orario degli altri lavoratori, in quanto mancherebbe nelle giornate del lunedì e del sabato quella rotazione degli stessi tra mattino e pomeriggio che caratterizza il turno;

- b) non vi sono osservazioni, data la risposta negativa alla prima problematica;
- c) non vi sono osservazioni, data la risposta negativa alla prima problematica. Su di un piano generale, a prescindere dalla fattispecie in esame, la scrivente Agenzia in passato, nell'orientamento applicativo RAL 1786 (consultabile sul sito istituzionale: [www.aranagenzia.it](http://www.aranagenzia.it). Orientamenti Applicativi, Comparti, Regioni e Autonomie Locali, Orario di lavoro, Turnazioni), ha già avuto modo di esprimere perplessità in ordine alla compatibilità dell'istituto della flessibilità dell'orario di lavoro con le finalità e le caratteristiche tipiche dell'organizzazione del lavoro per turni;
- d) date le caratteristiche e le finalità dell'organizzazione del lavoro per turni, la scrivente Agenzia, nei propri orientamenti applicativi ha sempre escluso sovrapposizione delle prestazioni in turno;
- e) la sovrapposizione è ammessa (art. n. 23, comma 3, lett. b), del CCNL delle Funzioni Locali del



21 maggio 2018) solo ove di durata parziale e limitata per soddisfare solo le eventuali esigenze connesse allo scambio di consegne; la non sovrapposizione delle articolazioni orarie del personale cessante e di quello subentrante è configurata dalla disciplina contrattuale come criterio essenziale per la sussistenza di una organizzazione del lavoro per turni ed il pagamento della relativa indennità;

f) la scrivente Agenzia, in precedenti orientamenti applicativi, ha già avuto modo di precisare che, in presenza di una organizzazione del lavoro per turni, nel rispetto della disciplina dell'art. n. 23 del CCNL del 21 maggio 2018, che coinvolge solo due lavoratori, nel caso di assenza saltuaria di uno dei due, a qualunque titolo (per ferie, malattia, permessi o altro), non modifica sostanzialmente la condizione di 'turnista' dell'altro lavoratore. Al 'turnista' presente e che ruota da solo sulle due articolazioni orarie in turno previste, pertanto, compete sempre l'indennità stabilita dal comma 5 del citato art. n. 23 del CCNL del 21 maggio 2018, anche se l'erogazione del servizio, da un punto di vista sostanziale, non viene garantita per le 10 ore richieste dalla disciplina contrattuale;

g) come già evidenziato in numerosi precedenti orientamenti applicativi, consultabili anche sul sito istituzionale dell'Agenzia, se il turno è stato articolato sui giorni lavorativi della settimana (cinque o sei, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata), esso ricomprende anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale e conseguentemente, tali giornate per i turnisti devono considerarsi lavorative, con diritto alla corresponsione della sola indennità di turno festivo. »»



# Richieste di equo indennizzo e rimborso spese degenza: modalità telematica dal 1 al 31 marzo 2019



A cura di  
**Domenico  
Giannetta**

**Corresponsione al personale della Polizia municipale dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio: il Ministero dell'Interno ha fornito le istruzioni e dettagliato gli adempimenti da parte dei comuni**

Con la Circolare 04/2019 del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'Interno ha precisato che la richiesta da parte dei comuni deve essere formulata al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica tramite il Sistema certificazioni enti locali, a decorrere dalla data del 1° marzo 2019 e fino alle ore 24 del 31 marzo 2019 (a pena di decadenza).

Gli eventi relativi alla richiesta del rimborso devono partire a decorrere dal 22 aprile 2017.

La trasmissione della certificazione non è obbligatoria per i comuni non interessati e, pertanto non deve essere trasmessa se negativa.

Si chiarisce che:

- il provvedimento è previsto dall'art. n. 7, comma 2-ter del decreto legge n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017;
- con decreto interministeriale del 4 settembre 2017 è stato approvato il modello di certificazione per la richiesta del contributo erariale in relazione alle spese per equo indennizzo e per rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. In particolare, gli artt. nn.



3, comma 1, e 5 comma 1, stabiliscono che le somme erogate dai comuni per l'elargizione al personale della Polizia locale dell'equo indennizzo e delle spese di degenza per causa di servizio per eventi, verificatisi dal 22 aprile 2017, sono rimborsate a ciascun comune richiedente, sulla base delle certificazioni inviate entro il 31 marzo di ogni anno.





Le richieste da parte dei comuni, modello 'A' allegato al decreto interministeriale del 4 settembre 2017, devono essere inviate con modalità esclusivamente telematica, tramite il Sistema Certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), accessibile dalla pagina web <http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify> entro le ore 24,00 del 31 marzo di ciascun anno, a pena di decadenza, con riferimento alle spese sostenute.

L'accesso all'area è consentito con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun Comune. Inserirle le credenziali, con l'accesso all'area certificazioni vengono mostrate automaticamente le 'Richieste dati dalla Direzione Centrale della Finanza Locale'. Conseguentemente, le richieste e altra documentazione eventualmente trasmesse con modalità e termini diversi da quelli previsti dal suddetto decreto attuativo non saranno ritenute valide ai fini dell'attribuzione del contributo in esame.

Le spese in parola - per eventi verificatisi dal 22 aprile 2017 - sono rimborsate a ciascun Comune richiedente sulla base delle certificazioni inviate. Qualora per ciascuna annualità l'importo complessivo da rimborsare ai comuni sia superiore all'attuale disponibilità di 2.500.000 euro, a ciascun ente verrà corrisposto un acconto proporzionale.

Il saldo spettante a ciascun Comune interessato sarà corrisposto dopo il completamento della procedura di integrazione delle risorse iscritte



sul capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Interno come previsto dal comma 2-sexies dell'art. n. 7 del citato decreto-legge n. 14/2017. »



# Fuochi d'artificio: guida al regolamento del TULPS

A cura di  
**Domenico  
Giannetta**

**Non è possibile innescare esplosioni o effettuare accensioni pericolose in assenza di regolare licenza rilasciata dall'autorità o senza dimostrazione dell'adeguata capacità tecnica di chi fabbrica o accende fuochi artificiali. Il Ministero dell'Interno, ha diramato precise disposizioni chiarendo le precauzioni da adottare in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi degli articoli nn. 57 e 48 del TULPS**

**L**’art. n. 57 del TULPS prevede che senza la licenza, rilasciata da questa autorità, non possono essere sparati armi da fuoco né essere lanciati razzi, accendere fuochi d’artificio, innalzare aerostati con fiamme, o in genere fare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione d’essa.

L’art. n. 48 del TULPS prevede poi che chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica: chi chiede infatti la licenza per fabbricare o accendere fuochi d’artificio deve ottenere un certificato di idoneità rilasciato dal Prefetto su parere conforme di una apposita commissione tecnica provinciale (art. n. 101 Regolamento di Esecuzione del TULPS).

Con circolare n. 559/C.25055 dell’11 gennaio 2001, in ordine alle precauzioni da adottare in occasione dell’accensione di fuochi artificiali, autorizzata ai sensi dell’art. n. 57 TULPS, il Ministero dell’Interno, ha diramato precise disposizioni:

a) la licenza per l’accensione di fuochi artificiali può essere rilasciata a:

- un pirotecnico, cui è affidato l’allestimento e l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico che dispone di

qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità della licenza ex art. n. 47 del TULPS prevista per fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini;





- un dipendente del pirotecnico in possesso di capacità tecnica ai sensi dell'art. n. 101 del Regolamento di Esecuzione del TULPS in caso di assenza o impedimento del pirotecnico;

- chiunque sia in possesso di capacità tecnica ai sensi dell'art. n. 101 del Regolamento di Esecuzione del TULPS;


b) il titolare della licenza di cui all'art. n. 57 TULPS può essere coadiuvato nell'allestimento e nell'esecuzione dello spettacolo pirotecnico da propri addetti, i quali devono essere in possesso della capacità tecnica di cui all'art. n. 101 del Regolamento di Esecuzione del TULPS, qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione di artifici;

c) la licenza di cui all'art. n. 57 del TULPS per l'accensione di fuochi artificiali può essere subordinata dalla competente autorità locale di PS alla preventiva verifica dei siti e delle misure di sicurezza;

d) l'autorità locale di PS in base all'entità delle







accensioni e del prevedibile afflusso di pubblico può valutare l'opportunità di richiedere il parere della Commissione Tecnica provinciale;

e) con licenza di cui all'art. n. 57 del TULPS possono accendersi artifici classificati nella IV categoria e nella V categoria dell'allegato A del Regolamento di Esecuzione del TULPS e gli artifici non classificati tra i prodotti esplodenti;

f) l'area di sparo ossia l'area in cui vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico ed i loro eventuali mezzi di lancio, deve:

- essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto necessario, recintata;
- in ogni caso, essere interdetta all'accesso al pubblico;
- nell'area di sparo gli artifici devono essere disposti in modo da evitare reciproche influenze con possibilità

di accensioni accidentali;

- nella zona di sicurezza ossia lo spazio posto tra l'area di sparo e la zona aperta al pubblico:

- non deve essere consentito l'accesso e la sosta al pubblico;

- deve essere tenuta sgombra da materiali infiammabili;

- può sostarvi personale preposto al soccorso pubblico;

- gli edifici, le costruzioni e le strutture non devono essere abitate o frequentate durante lo spettacolo;

g) la distanza di sicurezza ossia la distanza fra area di sparo e la zona aperta al pubblico, varia:

- da 30 a 50 m per i fuochi a terra, fuochi destinati a funzionare al suolo con effetti che si propagano a un'altezza massima di metri 20, con aperture di diametro di 12 m e ridotti effetti sonori;

- da 100 a 200 m per i fuochi aerei, fuochi destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una determinata quota.







**Nello specchio di seguito riportato l'esemplificazione della casistica relativa all'applicazione degli artt. nn. 57 e 48 con indicazione degli atti da redigere**

**Comportamento:** accendeva fuochi d'artificio in luogo abitato senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza

**Norma violata:** art. n. 57, comma 1, del RD 18 giugno 1931, n. 773

**Sanzione penale:** ammenda fino a € 103,00 ai sensi dell'art. n. 703 del codice penale

**Autorità competente:** tribunale

**Atti da redigere:**

- Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose
- Verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore
- Comunicazione Notizia di Reato
- Comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza

**Comportamento:** accendeva fuochi artificiali senza dimostrare la propria capacità tecnica

**Norma violata:** art. n. 48 del RD 18 giugno 1931, n. 773

**Sanzione penale:** arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206,00 ai sensi dell'art. n. 48 del RD 18 giugno 1931, n. 773

**Autorità competente:** tribunale

**Atti da redigere:**

- Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose
- Verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore
- Comunicazione Notizia di Reato
- Comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza

# Uso dei proventi delle sanzioni da CdS: il parere della Corte dei Conti



A cura di  
**Domenico  
Giannetta**

**Con la sentenza n. 5 del 22 marzo 2019, la Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie ha fornito la propria interpretazione in merito all'utilizzo dei proventi originati dalle sanzioni del Codice della Strada con riferimento al limite del salario accessorio previsto dall'art. n. 23 del d.lgs. n. 75/2017**

Il pronunciamento della sentenza della Corte dei Conti arriva in risposta alla questione posta dalla Sezione regionale di Controllo della Lombardia, in riferimento a tre quesiti posti dal sindaco del Comune di Milano

Il primo quesito affrontato dalla Sezione attiene alla possibilità di destinare al fondo per il lavoro straordinario una quota dei proventi delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada per la retribuzione del personale addetto ai servizi di polizia locale. Per i giudici gli oneri per i compensi delle prestazioni di lavoro straordinario devono trovare copertura esclusivamente nello specifico fondo costituito ai sensi dell'art. n. 14 del CCNL 1° aprile 1999, le cui risorse possono essere integrate "con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività e in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali".

In quest'ottica, le supposte finalità dell'art. n. 208 non si conciliano con gli obiettivi del fondo per il lavoro straordinario, poiché la norma, piuttosto che fronteggiare circostanze imprevedibili ed eccezionali, mira ad attuare il potenziamento quantitativo e qualitativo dei servizi di controllo stradale mediante una più efficace progettazione della performance organizzativa e individuale.

Inoltre, il nuovo CCNL del personale del comparto 'Funzioni locali', sottoscritto il 21 maggio 2018, all'art. n. 56-quater, comma 1, lett. c), stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative possono essere destinati alla erogazione di 'incentivi monetari' collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Tale vincolo di destinazione non è a valere del fondo per il lavoro straordinario, ma del 'Fondo risorse decentrate', come previsto dall'art. n. 67, comma 3, lett. i).

Per i predetti motivi, la quota dei proventi delle sanzioni del Codice della Strada, che gli enti possono destinare, ai sensi dell'art. n. 208 del d.lgs. 285/1992 al 'Fondo risorse decentrate' per gli incentivi al personale della Polizia locale impegnato in progetti di potenzia-







mento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, non può essere utilizzata a integrazione del fondo per il lavoro straordinario.

Il secondo quesito riguarda l'assoggettabilità al vincolo di spesa posto dall'art. n. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 degli incentivi monetari per progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. La Corte ha affermato che dalla disamina eseguita, si determina il principio per cui i proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel 'Fondo risorse decentrate' e destinata all'incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell'ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.

Il terzo quesito attiene alle modalità di determinazione del fondo per il lavoro straordinario ai fini dell'osservanza dei limiti stabiliti dall'art. n. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ed è volto a chiarire se si debba far riferimento al suo autonomo tetto di spesa o, piuttosto, ad un tetto di spesa omogeneo a quello delle altre componenti del trattamento economico accessorio e se ai fini del rispetto dell'ammontare massimo annuo del fondo per il lavoro straordinario, il calcolo della misura oraria dei compensi possa escludere gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

Per la Corte si deve escludere che, ai fini del rispetto dell'art. n. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, l'ammontare del fondo per il lavoro straordinario debba essere virtualmente maggiorato degli incrementi contrattuali per rendere omogenee le diverse basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico accessorio soggetta al medesimo vincolo di spesa. **»»**





# Prima la salute, indipendentemente dalla qualità

**Con una sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che la vendita in forma ambulante di pane privo di protezione e quindi esposto all'inquinamento ambientale, costituisce reato perché non è garantito il corretto stato di conservazione sotto il profilo igienico-sanitario, indipendentemente dalla qualità intrinseca del prodotto**

A cura di  
**Domenico  
Giannetta**

**L**a terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 45274 del 9 ottobre 2018 si è pronunciata sul ricorso proposto da un commerciante ambulante avverso una sentenza del Tribunale di Napoli del 12 giugno 2015 che ne aveva disposto la condanna per il reato di cui agli artt. nn. 5 lett. b) e 6 della Legge n. 283 del 1962, per aver messo in vendita del pane in cattivo stato di conservazione sotto il profilo igienico-sanitario, in quanto privo di protezione ed esposto a inquinamento ambientale.

La difesa del commerciante, aveva contestato la sentenza del Tribunale chiedendone l'annullamento, sostenendo l'erronea applicazione della legge penale, poiché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere responsabile l'imputato per il reato contestato in quanto la sua condotta integrava cattive modalità di conservazione e non cattivo stato di conservazione, posto che tale ultima fattispecie di reato farebbe riferimento a un momento antecedente la messa in vendita e dunque, alla qualità intrinseca del prodotto, mentre la cattiva modalità di conservazione farebbe riferimento alle qualità estrinseche e non configurerebbe l'elemento oggettivo del reato.

La Suprema Corte ha osservato in primis che "costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza

di legittimità quello secondo cui, ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. n. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è ne-





cessario che quest'ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza”.

Si tratta di un reato di pericolo presunto, che vede anticipata la sua soglia di punibilità per il rilievo del bene protetto, la salute, con l'effetto che il reato si concretizza anche senza l'effettivo accertamento del danno al bene medesimo.

Per la Corte la cattiva conservazione de-



gli alimenti, ai fini della configurabilità della fattispecie di reato ex art. n. 5, lett. b) della L. n. 283/1962, si concretizza anche se le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora genuine e sane, “si presentano mal conservate, e cioè preparate, confezionate o messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione del prodotto”. E' il caso, ad esempio, di prodotti conservati in scatolame bombato, arrugginito, involucri forati, intaccati, unti, bagnati; dell'esposizione prolungata ai raggi solari di vino e olio, latte lasciato a temperature inadeguate; di alimenti collocati in prossimità di insetti e simili, dovendosi, in sostanza, ritenere sufficiente l'inosservanza delle prescrizioni igienico sanitarie volte a garantire la buona conservazione del prodotto ai fini della successiva messa in commercio. La Corte ricorda anche che secondo la sentenza delle sezioni unite n. 443 del 19 dicembre 2001, “il termine ‘stato di conservazione’, seppur ambiguo, nella maggior parte delle ipotesi indica l'insieme della attività volte al mantenimento delle caratteristiche originarie di una cosa”.

Partendo dal presupposto della messa in vendita di pane non confezionato sulla pubblica via - esposto, perciò, agli agenti atmosferici in grado di alterarne le proprietà intrinseche -, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ambulante, confermando la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, condannandolo al pagamento delle spese processuali, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”



# Giubbotto o bretelle rifrangenti? Facciamo un po' di chiarezza

**Fatta eccezione per velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli, i giubbotti o le bretelle rifrangenti devono essere indossati dai conducenti dei veicoli che, per qualsiasi motivo, siano fermi sulla carreggiata, fuori dai centri abitati, di notte o in ogni altra condizione di scarsa visibilità come, ad esempio, in presenza di nebbia**

**di Michele Bruno Albamonte**



## Cosa dice il Codice della Strada

Quando occorre sistemare il triangolo dopo un guasto o si scende dall'automobile ferma per qualsiasi altra causa

(ad esempio, per cambiare una ruota) per chiunque si trovi al di fuori del veicolo è obbligatorio indossare il dispositivo rifrangente, anche in caso di stazionamento sulla corsia di emergenza o sulle piazzole di sosta fuori dal centro abitato nel momento in cui si scende dal veicolo. L'obbligo si estende anche ai passeggeri solo nel caso in cui scendano dal veicolo.

## Dove tenerlo

L'obbligo è quello di averlo a bordo. Un consiglio: tenete il giubbotto nell'abitacolo della vettura e non nel bagagliaio in modo da poterlo indossare prima di scendere dall'automobile







così da non commettere infrazione.

## Caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle

Le caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità sono state stabilite con decreto emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 dicembre 2003. Il DL fissa le norme che stabiliscono l'omologazione di questi strumenti di sicurezza stradale. I fabbricanti devono produrre indumenti ad alta visibilità dotati di attestato di conformità, certificato da un organismo di controllo autorizzato. Per l'automobilista è indifferente utilizzare giubbotti o bretelle il cui colore può essere arancione, rosso o giallo; l'importante è che

sull'etichetta sia riportato il marchio 'CE' insieme a quello 'UNI EN 471' (la sigla CE da sola potrebbe significare 'China export!', ndr). Fondamentale, dunque, porre attenzione nell'acquisto di questi oggetti a provenienza e corretta etichettatura.

## Le sanzioni

Per chi "dimenticasse" di indossare gli accessori, in caso di controlli delle Forze dell'Ordine, scatta una multa da un minimo di 42 a un massimo di 173 euro e la detrazione di 2 punti dalla patente. Se l'infrazione è commessa dai passeggeri la sanzione viene applicata solo nella forma pecuniaria. **»»**

**ANDREA**  
HAIRCUTS FOR LADIES AND GENTLEMEN

347.9087620  
via Giosuè Magni 3, Brivio (LC)

# Pace fiscale: azzerate tutte le cartelle fino a 1.000 euro

**Per 12 milioni di contribuenti il Governo ha stabilito la cancellazione automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate delle cartelle inferiori ai mille euro emesse tra il 2000 e il 2010 per un ammontare di circa 32 miliardi**

di **Giovanni Aurea**



Questa volta, a differenza del passato, le cartelle 'rottamate' relative a imposte, 'multe' o contributi vari sono state cancellate in automatico, evitando lunghe code, o la presentazione di complicate domande a carico del contribuente. Un provvedimento apprezzabile visto che si trattava anche di crediti che le amministrazioni fiscali non erano ancora state in grado di riscuotere in presenza di numerosi vizi di forma o procedurali: decadenza, prescrizione, iscrizioni a ruolo oltre i termini, fino a fermi amministrativi dei veicoli mai notificati e altro ancora. I critici nei confronti del provvedimento non hanno valutato il recupero molto complicato

e oneroso che ne sarebbe scaturito.

Nel decreto legge fiscale N. 119/2018 convertito in legge 136/2018 il governo ha varato diverse disposizioni in materia fiscale oltre alle consuete rottamazioni: saldo e stralcio con super-sconti, dilazioni e cancellazione passiva attuata senza fare alcunché. Si trattava di cartelle di piccoli importi, emesse molti anni fa; come già anticipato le necessarie azioni di recupero difficilmente avrebbero avuto successo, in particolare per via delle decadenze o prescrizioni, senz'altro situazioni considerate crediti inesigibili.

Nessuna convenienza per lo Stato, dunque, stanziare altre risorse per tentare di riscuotere somme riferite a quasi vent'anni fa: si è deciso razionalmente di puntare a riscuotere le cartelle più recenti e di importo maggiore, concentrando attraverso l'annullamento le risorse e compensando parzialmente l'impatto negativo sulla riscossione.

Dovrebbe essere stato disposto automaticamente (senza alcuna richiesta da parte del contribuente), l'annullamento di tutti i singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, per importo residuo fino a





mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Il contribuente potrà verificare l'estinzione del debito anche consultando la sua posizione debitoria nel sito dell'Agenzia delle Entrate. Nel decreto legge è stato anche chiarito che lo stralcio delle cartelle non si applica per alcune tipologie di debiti in particolare: debiti relativi alle 'risorse proprie tradizionali' dell'Unione Europea, dell'IVA, derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea, condanne pronunciate dalla Corte dei conti, multe ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Le eventuali somme versate prima del 24 ottobre 2018 (data dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 119/2018) restano definitivamente acquisite, mentre gli importi versati dopo il 24 ottobre sono imputati in ordine:

- 1 **Debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento; a debiti scaduti o in scadenza;**
- 2 **In assenza di debiti, gli importi versati dopo il 24 ottobre, saranno rimborsati al contribuente;**
- 3 **Rottamazione cartelle anni precedenti.**





**ADPL**  
Associazione Diritti e Protezione dei Lavoratori

**ASSISTENZA LEGALE**

CENTRO DI ORIENTAMENTO  
**CAF e PATRONATO**

**MODELLO 730 - UNICO - ISEE**  
**VERTENZE LAVORO**  
**MOBBIING-LICENZIAMENTI**  
**INFORTUNI SUL LAVORO**  
**INCIDENTI STRADALI**  
**IMMIGRAZIONE**  
**VERTENZE LEGALI**  
**AVVOCATO RICEVE IN SEDE SU APPUNTAMENTO**





**Via Ripamonti 213**  
**Tel. 391-3084990**



**New Tecno Service** International snc



newtecnointernational@gmail.com



**ADPL**  
Associazione Diritti e Protezione dei Lavoratori

**ASSISTENZA LEGALE**

CENTRO DI ORIENTAMENTO  
**CAF e PATRONATO**

**MODELLO 730 - UNICO - ISEE**  
**VERTENZE LAVORO**  
**MOBBIING-LICENZIAMENTI**  
**INFORTUNI SUL LAVORO**  
**INCIDENTI STRADALI**  
**IMMIGRAZIONE**  
**VERTENZE LEGALI**  
**AVVOCATO RICEVE IN SEDE SU APPUNTAMENTO**

*L'Associazione ADPL ha messo a disposizione degli associati, vecchi e nuovi, ma anche degli abbonati della rivista L'Impegno, il servizio di consulenza gratuita per effettuare il controllo via internet; inoltre, nei casi di mancata cancellazione, sarà dato l'incarico a un avvocato convenzionato per richiedere l'ottemperanza del decreto. Per appuntamento telefonare al numero:*

**370-1189574**



**TRATTORIA PUB PIZZERIA**



**FUORIORARIO**

Via Rinaldini n. 33bis - 25078 Vestone (BS)  
www.pizzeriافuoriorario.com info@pizzeriافuoriorario.com

**TEL. 036581774**

# l'impegno

Rivista fondata  
da Vigili Urbani nel 1974

Anno XLIV n. 405

Direttore responsabile  
**Gianluigi Soriani**

MICHELE FERRERI

GIOVANNI AUREA

Info CDS

MICHELE BRUNO ALBAMONTE

Direzione e Redazione  
**Sicurezza Aziendale**

Sede Legale:

Via Carducci, 12 - 20123 Milano

Sede Amministr. e Redazione

Via Palmieri, 47 - 20141 Milano

Tel. 02 89511616 - 02 89514869

Stampa

Litografia Stephan - Germignaga (Va)

Abbonamenti

Sostenitore € 70,00

Benemerito da € 70,00 in su

Una copia € 8,00

Arretrati € 10,50

Reg. Trib. Milano n. 18 del 20.1.1976

Via Palmieri, 47 Milano

Spedizione in abbonamento postale 45% -  
art. 2 comma 20/b legge 662/96 Fil. Milano

**Garanzia di riservatezza per gli abbonati**

L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a:

**Sicurezza Aziendale srl Via Palmieri, 47  
20141 Milano**



Le informazioni custodite nell'archivio elettronico dell'Editore saranno utilizzate al solo scopo di inviare la rivista o comunicazioni concernenti l'abbonamento (Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali)





# MEDIA CON PRUDENZA

Campagna itinerante ed interattiva per un corretto utilizzo dei media

- Fa bene guardare la televisione ma occhio a non trascorrere troppe ore al giorno, da soli, di fronte allo schermo a discapito del gioco e dello studio e fate attenzione a scegliere, con i vostri genitori, quali programmi vedere per evitare di imbattervi in film o immagini che potrebbero darvi fastidio perché non adatte alla vostra età!!! Lasciatevi guidare dai genitori anche nella scelta del film da vedere al cinema: se i genitori ritengono che uno specifico film non sia adatto a voi, non dovete arrabbiarvi ma dovete capire che lo fanno solo per il vostro bene.
- Quando usate il computer e navigate su internet fate sempre molta attenzione poiché possono esserci molte trappole nelle quali, senza volerlo, potreste cadere! Attenzione a non dare informazioni personali come nome, indirizzo, numero di telefono o età, a non accettare di incontrare persone conosciute in chat, a non scaricare programmi senza il permesso dei genitori, e a non dare la vostra amicizia agli sconosciuti.
- Utilizzate solo videogiochi adatti alla vostra età e fatevi sempre consigliare dai genitori per evitare di fare giochi che possano farvi innervosire, sentire a disagio o imbarazzati perché ricchi di immagini e scene che non sono giuste per voi!
- Quando usate la radio scegliete le stazioni radio che sono dedicate ai bambini.
- Dedicatevi sempre alla lettura... Attenzione però, perché ad ogni età corrisponde sempre il giusto libro da leggere!!!
- Per qualsiasi informazione, per aiuto e sostegno è possibile chiamare il numero verde del Moige 800965611 attivo per tutta la durata della campagna, oppure il numero verde 800937070 al quale sono sempre pronti a rispondervi gli esperti del Moige. È inoltre possibile collegarsi ai siti [www.mediaconprudenza.it](http://www.mediaconprudenza.it) e [www.genitori.it](http://www.genitori.it).

Campagna  
Informativa  
promossa da:



**moige**  
movimento genitori



Con il contributo di:



Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali

Con il patrocinio di:



Polizia Postale  
delle Comunicazioni





## NOVANTA NUMERI PER UN FUTURO DIVERSO.

Anche noi abbiamo un sogno: dare a chi è in difficoltà un futuro migliore. Per questo il Gioco del Lotto sostiene progetti per offrire un aiuto agli anziani, ai bambini di tutto il mondo e a chi spera in un futuro diverso.

IL GIOCO DEL  
**LOTTO**